

Città di Novara

Determina n. 26 / 23/02/2024

del Settore 10 - Sostenibilità Ambientale e cura della Città

Area / Servizio: Settore 10 - Sostenibilità Ambientale e cura della Città

Minutante: Pollastro Davide

Posizione Organizzativa/Responsabile del servizio: Annamaria Bonalana

Unità

Proponente UOC Sviluppo sostenibile e tutela ambientale del territorio

Proposta n.: 260

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Classifica: 9.24.26.1

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: SITO CONTAMINATO EX MACELLO CIVICO IN COMUNE DI NOVARA PIAZZA PASTEUR - APPROVAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA (C.R. 2990 – C.P. 330)

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Vista l'Analisi di Rischio sito specifica acquisita con protocollo n 5091 del 12/01/2024 elaborato da Planeta Studio Associato in nome e per conto di REAM SGR Spa con sede legale in Torino, Via Alfieri 11, che ha evidenziato la presenza di locali superamenti delle CSR calcolate all'interno del terreno superficiale dell'area destinata a verde;

Visto il Progetto Operativo di Bonifica, acquisito con protocollo n 5091 del 12/01/2024, elaborato da Planeta Studio Associato in nome e per conto di REAM SGR Spa con sede legale in Torino, Via Alfieri 11 con il quale viene individuato l'intervento di messa in sicurezza permanente con la posa di capping nell'area a verde del progetto di riqualificazione urbanistica dell'ex macello civico;

Considerato il verbale della Conferenza dei Servizi del 07/02/2024 riportato in allegato alla presente determinazione, con cui si approva l'Analisi di Rischio sito specifica e si ritiene condivisibile il Progetto Operativo di Bonifica presentato nel rispetto di alcune prescrizioni;

Preso atto del computo metrico integrativo inviato da Planeta Studio Associato ed acquisito con protocollo n. 15938 del 07/02/2024;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale"; nella parte IV – Titolo V – ed in particolare l'art. 242 che disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati *“Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature*

necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.”;

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n° 42 che all'articolo 4 definisce le funzioni amministrative in capo ai Comuni e l'art 43 della Legge Regionale n. 9 del 23/04/2007 che conferma le funzioni attribuite in capo ai medesimi enti;

Vista la D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003 di approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, che demanda “*alle amministrazioni locali in fase di approvazione dei progetti di cui sopra la valutazione circa l'entità delle garanzie finanziarie che deve essere fissata per disporre, in caso di necessarie azioni sostitutive, di risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi progettuali*”;

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2015 n° 3 che all'articolo 25 modifica la LR 42/2000 disponendo che le garanzie finanziarie siano gestite dal Comune;

Considerato il calcolo delle garanzie finanziarie di € 17.993,68 effettuato in conformità alla D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003 a partire dal computo metrico estimativo di € 82.539,80 comprensivo di IVA effettuato da Planeta Studio Associato; a cui sono state aggiunte le spese di certificazione ed applicata la percentuale del 20% sul capitale assicurato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa, né assunzione di oneri da parte dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “*funzioni e responsabilità della dirigenza*”;

D E T E R M I N A

di approvare il Progetto Operativo di Bonifica, acquisito con protocollo n 5091 del 12/01/2024, elaborato da Planeta Studio Associato in nome e per conto di REAM SGR Spa con sede legale in Torino, Via Alfieri 11 con il quale viene individuato l'intervento di messa in sicurezza permanente con la posa di capping nell'area a verde del progetto di riqualificazione urbanistica dell'ex macello civico;

di fissare l'entità delle garanzie finanziarie che REAM SGR Spa deve presentare al Comune di Novara per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente in euro 17.993,68 secondo il calcolo riportato in premessa.

di sospendere l'efficacia della presente autorizzazione all'esecuzione degli interventi fino alla comunicazione di avvenuta accettazione da parte del Comune di Novara delle garanzie finanziarie.

di subordinare l'esecuzione della messa in sicurezza permanente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. presentazione delle garanzie finanziarie, che devono garantire la corretta esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente autorizzati con la presente determina, presentata mediante reale e valida cauzione oppure con fideiussione bancaria oppure con polizza assicurativa;
2. le garanzie finanziarie dovranno avere validità temporale tale da comprendere il periodo dell'intervento di messa in sicurezza permanente e della successiva fase di collaudo e monitoraggio;
3. le attività di cantiere dovranno essere condotte attraverso l'adozione di buone pratiche al fine di tutela la salute pubblica e l'ambiente; pertanto, si invita a consultare e seguire le linee guida di ARPA Toscana "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale, revisione gennaio 2018";
4. ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si chiede di attenersi a quanto indicato dalle Linee Guida INAIL "Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati" 2014;
5. trasmissione agli enti di controllo degli elaborati del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione le cui corrette modalità attuative consisteranno presupposto per il collaudo dell'intervento MISP;
6. prolungamento del monitoraggio post operam di ulteriori due anni con esecuzione di due campagne con frequenza annuale di monitoraggio della falda e di integrità del capping;
7. si chiede l'invio agli enti, con 15 giorni di anticipo, della comunicazione di inizio lavori di MISP e si richiede il coinvolgimento, anche per le vie brevi, degli enti di controllo in fase operativa ai fini del collaudo dell'intervento;
8. al termine dell'intervento dovrà essere presentata agli enti la relazione di fine lavori;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione della presente.

IL DIRIGENTE
WALTER IMPERATORE
(atto sottoscritto digitalmente)